**Referendum 2025: voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente residenti all'estero**

Dal **[Memoweb n.70 del 10/04/2025](https://www.progettoomnia.it/memoweb/2054-memoweb-n70-del-10042025%22%20%5Co%20%22Vai%20al%20Memoweb)**

**Ministero dell'Interno: l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero deve pervenire al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il 7 maggio 2025**

Con una [nota pubblicata l’8 aprile 2025](https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/referendum-2025-elettori-temporaneamente-residenti-allestero), i Servizi Elettorali del Viminale ricordano che l’[art. 4-bis, comma 2, della legge 459/2001](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;459~art4bis!vig), modificato in ultimo dall’art.6 comma 2 lett.a) della legge 165/2017, stabilisce che i cittadini italiani **temporaneamente all’estero** possono votare per corrispondenza **presentando un’apposita dichiarazione al proprio comune** di iscrizione elettorale **entro 32 giorni dalla data del voto**, ovvero **entro il 7 maggio 2025** per la prossima consultazione referendaria (8-9 giugno 2025).

**Modalità di invio richiesta**

La richiesta può essere inviata:

* **per posta ordinaria o elettronica** (anche non certificata),
* **oppure consegnata a mano**, anche da terzi.

La dichiarazione deve:

* essere su **carta libera**;
* contenere l’**indirizzo estero per la spedizione del plico elettorale**;
* essere **accompagnata da copia di un documento di identità**;
* includere una **dichiarazione sostitutiva** attestante il possesso dei requisiti previsti, anche se al momento della domanda l’elettore non si trovi ancora all’estero, purché lo sia **per almeno tre mesi, comprensivi della data del voto**.

Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero **per un periodo minimo di almeno tre mesi** nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che **la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza**, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

**Il modello di opzione**

Per permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce[**l’apposito** **modello di opzione**](https://dait.interno.gov.it/documenti/referendum-2025-modello-opzione-temp-estero.pdf)**,**che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

NB - Il suddetto termine del **trentaduesimo giorno** (7 maggio 2025) per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi.